



FAQ – Estensione dell'obbligo del certificato

Data:

8 settembre 2021

Il certificato documenta una vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla malattia o il risultato negativo di un test. L'impiego del certificato riduce il rischio di trasmissione, perché s'incontrano fra loro soltanto persone non contagiose o con un basso rischio di contagio. Permette inoltre di adottare misure contro la diffusione del virus senza chiudere strutture o vietare determinate attività.

Dal 1° luglio 2021 il certificato COVID è obbligatorio per le grandi manifestazioni con oltre 1000 persone nonché in club, discoteche e per le manifestazioni di ballo (i cosiddetti settori **rossi**). In seguito all'attuale situazione epidemiologica e al tasso di occupazione dei letti negli ospedali, **dal 13 settembre 2021** l'obbligo del certificato viene esteso ad altri settori:

- luoghi chiusi di bar e ristoranti (compresi quelli degli alberghi);
- strutture sportive, ricreative e per il tempo libero come teatri, sale cinematografiche, sale da gioco, piscine, musei, zoo ecc.;
- manifestazioni in luoghi chiusi (concerti, manifestazioni sportive, eventi di associazioni, eventi privati come matrimoni al di fuori di locali privati); sono escluse le manifestazioni con al massimo 30 persone che si svolgono in locali separati, in gruppi fissi, e i cui partecipanti si conoscono (p. es. allenamenti sportivi o prove musicali);
- sono altresì escluse le manifestazioni religiose, i funerali, le manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica nonché gli incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica a cui partecipano al massimo 50 persone; per questi eventi vigono tra l'altro l'obbligo di portare la mascherina nei luoghi chiusi e di rilevare i dati di contatto;
- rimangono completamente escluse le sessioni parlamentari e le assemblee comunali.

1. A partire da che età si deve esibire un certificato?

L'obbligo del certificato vale a partire dai 16 anni.

2. Dove e in che modo le persone vaccinate, guarite e sottoposte al test ottengono un certificato? E quanto tempo è valido?

Tutte le informazioni sono disponibili su [Certificato COVID \(admin.ch\)](#).

3. In che modo le persone che sono state vaccinate all'estero con un vaccino non omologato in Svizzera e che sono sprovviste di un «certificato digitale COVID dell'UE» possono accedere ai settori con obbligo di certificato?

Le disposizioni attuali prevedono che queste persone si sottopongano al test per ottenere un certificato e quindi accedere a questi settori. Il Consiglio federale ha sottoposto per consultazione ai Cantoni una proposta che prevede di estendere l'elenco dei vaccini omologati per l'emissione di un certificato svizzero a quelli figuranti sull'elenco dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA). Prenderà una decisione al riguardo al termine della consultazione.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, in francese e in inglese.

4. Chi assume i costi dei test necessari per ottenere un certificato?

Dal 1° ottobre 2021 le persone che si sottopongono al test per ottenere un certificato dovranno pagare il test di tasca propria. La possibilità della vaccinazione gratuita viene mantenuta.

5. Quali settori continuano a essere esclusi dall'obbligo del certificato (settore verde)?

Nei seguenti settori non viene introdotto l'obbligo del certificato:

- trasporti pubblici, commercio al dettaglio e zone di transito degli aeroporti;
- manifestazioni private in spazi privati con al massimo 30 persone;
- manifestazioni religiose e manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con al massimo 50 persone;
- sessioni parlamentari e assemblee comunali;
- prestazioni delle autorità nonché servizi alla persona come saloni di parrucchieri, offerte terapeutiche e di consulenza, offerte gastronomiche in centri di consulenza (p. es. mensa per i poveri in un luogo chiuso).

La Confederazione non prevede alcun obbligo di certificato nemmeno nei luoghi di lavoro e nei centri di formazione (comprese le mense). Sono altresì escluse dall'obbligo del certificato le aree esterne (eccetto nel caso in cui i visitatori di strutture sportive, ricreative e per il tempo libero facciano la spola tra le aree interne e quelle esterne).

6. Anche i collaboratori di una struttura con obbligo di certificato (come il personale di servizio nei ristoranti, gli istruttori fitness, i sorveglianti di musei o il personale ausiliario durante manifestazioni sportive) devono essere provvisti di un certificato?

No. Un datore di lavoro può però esigere dai lavoratori, nel quadro del proprio obbligo di tutela, che siano provvisti di un certificato (p. es. negli ospedali). I datori di lavoro sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test. Può essere il caso se i lavoratori operano a distanza ravvicinata in luoghi chiusi (p. es. una macelleria), ma non se sono all'aperto (p. es. lavori di giardinaggio). Il datore di lavoro deve documentare per scritto se intende adottare misure di protezione o misure finalizzate all'attuazione di un piano di test sulla base del certificato COVID. I lavoratori devono essere sentiti in merito. Il risultato della verifica del certificato non può essere utilizzato dal datore di lavoro per altri scopi. Inoltre non deve indurre ad alcuna discriminazione tra i lavoratori vaccinati e guariti e quelli non vaccinati.

Se vige un obbligo di certificato per i dipendenti, l'azienda deve offrire regolarmente la possibilità di effettuare test (p. es. a cadenza settimanale) o assumerne i costi se non offre test ripetuti. Se prevede misure differenziate (p. es. obbligo di portare la mascherina o del telelavoro per le persone sprovviste di certificato), il datore di lavoro non deve assumere i costi dei test.

Nel caso di un'istituzione di diritto pubblico, l'introduzione dell'obbligo del certificato presuppone l'esistenza di una base legale per il trattamento dei dati sanitari.

7. Il certificato è obbligatorio per chi fa visita a familiari in ospedali e case di riposo? Simili visite comportano ogni volta costi elevati per il test?

Il certificato non è obbligatorio in questi settori. Tuttavia, già oggi diversi ospedali e case di riposo hanno introdotto di propria iniziativa un obbligo di test. I visitatori di istituti sanitari, come case di cura e per anziani oppure ospedali, potranno sottoporsi gratuitamente al test anche in futuro.

Se il test dà esito negativo, al posto di un certificato viene rilasciata un'attestazione.

8. In che modo si garantisce, nel luogo in cui si effettuano i test, che la persona non si

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

sottoponga al test per uno scopo diverso da quello della visita in una casa di riposo?

La casa di riposo deve chiedere il nominativo della persona a cui si intende fare visita. In caso di abuso, il test va negato.

9. Le università, le scuole universitarie e le scuole professionali possono introdurre autonomamente un obbligo di certificato?

Sì. Il competente Cantone o una scuola universitaria può limitare l'accesso alle attività d'insegnamento del primo, del secondo e del terzo livello di studio (bachelor, master, dottorato) alle persone provviste di un certificato. In caso di introduzione dell'obbligo del certificato si raccomanda di garantire l'insegnamento su due canali (presenza / digitale).

Se l'accesso all'insegnamento in presenza è disciplinato in questo modo, il Cantone/l'istituzione deve garantire che tale disciplinamento sia attuabile, ossia che il mandato d'insegnamento pubblico possa essere adempiuto e che sussistano le basi legali per il trattamento dei dati (controllo del certificato). In questo caso l'obbligo di portare la mascherina può essere abrogato e vige unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. In assenza di obbligo del certificato continuano a vigere l'obbligo di portare la mascherina e la limitazione della capienza.

A tutte le attività proposte che esulano da quelle di insegnamento nei cicli di studio bachelor e master, per esempio eventi di perfezionamento delle istituzioni nel settore universitario o di altre istituzioni di formazione, si applicano le regole valide per le manifestazioni. Questo significa che la partecipazione alle manifestazioni nei luoghi chiusi è possibile soltanto con certificato. Deroghe sono possibili per classi fisse con al massimo 30 persone che sono conosciute dall'organizzatore (in questo caso vigono una limitazione della capienza e l'obbligo di portare la mascherina).

Per le manifestazioni all'esterno, la prescrizione del certificato rimane facoltativa, purché non si tratti di grandi manifestazioni.

10. In alcuni Paesi europei, l'obbligo del certificato vige anche sui mezzi di trasporto pubblici o per i viaggi in treno sulle lunghe distanze. Ciò sarebbe possibile anche in Svizzera?

Nei trasporti pubblici o nel commercio al dettaglio il certificato COVID non è previsto.

11. Per quanto tempo saranno impiegati questi certificati?

Fintanto che la situazione epidemiologica lo richiederà. Attualmente ne è prevista la scadenza il 24 gennaio 2022.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.